CAPITOLATO SPECIALE D'ONERI

Affidamento della coprogettazione organizzazione e gestione di servizi finalizzati all'accoglienza, tutela ed integrazione a favore di minori stranieri non accompagnati nella rete S.A.I. MSNA (Sistema di Protezione per richiedenti asilo e rifugiati) in esecuzione D.M. 18 novembre 2019 – periodo annuale 2024-2025"

Procedura di coprogettazione ai sensi dell'art. 56 del Codice del Terzo Settore

Nichelino, xxxxxxx

F.to in originale
La Responsabile dell'Area

CAPO I - PRESCRIZIONI GENERALI

ART. 1 - OGGETTO

Il presente capitolato ha per oggetto l'affidamento del servizio mediante coprogettazione dell'organizzazione e gestione di servizi finalizzati all'accoglienza, tutela ed integrazione a favore di minori stranieri non accompagnati nella rete SAI MSNA (Sistema di Protezione per richiedenti asilo e rifugiati) in esecuzione D.M. 39421 del 10/12/2021 – periodo 1/07/2024- 30/06/2025.

ART. 2 – TIPO DI GARA e DURATA DEL SERVIZIO

L'affidamento viene effettuato mediante coprogettazione, ai sensi del combinato disposto dell'art. 6 del Codice dei Contratti pubblici (d.lgs. n. 36/2023) e dell'art. 56 del Codice del Terzo Settore.

La durata del servizio oggetto del presente appalto è fissata in anni 1 decorrenti dalla data della stipulazione del contratto ovvero dalla data del verbale di avvio del servizio in pendenza di stipulazione del contratto stesso.

La Stazione Appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

La durata del contratto potrà essere prorogata per mesi sei e comunque per il tempo strettamente necessario per esperire e concludere una nuova gara per l'affidamento della fornitura/servizio in oggetto.

L'affidamento del servizio di cui trattasi è subordinato all'ottenimento del Finanziamento da parte del Ministero.

ART. 3 – ONERI A CARICO DELL'AFFIDATARIO

Saranno a carico del soggetto affidatario tutte le spese relative a:

- oneri relativi agli operatori e al referente del servizio e alle strutture necessarie (es. stabili appropriati ecc.)
- copertura assicurativa per infortuni e responsabilità civile relativa a personale e utenti;
- spostamenti degli operatori nell'espletamento delle attività;
- formazione del personale;
- ogni altra spesa connessa al regolare espletamento del servizio come da prestazioni elencate nel presente capitolato con particolare riferimento all'art. 17 e ss.

ART. 4 – PAGAMENTI

Il termine di pagamento è condizionato all'acquisizione d'ufficio del Documento Unico di Regolarità Contributiva e di eventuali ulteriori certificazioni previste dalle normative vigenti.

La fattura dovrà essere trasmessa al responsabile dell'area del C.I.S.A.12, per il visto di regolare esecuzione con i giustificativi allegati e richiesti nel presente capitolato, secondo le modalità di legge.

Alla fattura inviata al Consorzio, dovrà essere allegata:

a) Certificazione dell'avvenuta esecuzione servizio con documentazione ritenuta idonea dall'Ente committente.

b) Ai fini della liquidazione della fattura l'affidatario dovrà trasmettere i dati necessari per la richiesta telematica del DURC, avendo cura di comunicare le eventuali variazioni.

La liquidazione delle fatture avverrà sulla base del monte orario effettuato in relazione al costo unitario di prestazione, quale risultante dall'affidamento, con detrazione dell'importo delle eventuali penalità in cui l'appaltatore fosse incorso, intendendosi con detto corrispettivo remunerate anche tutte le prestazioni accessorie.

In caso di mancata presentazione di uno degli allegati di cui ai punti precedenti o di altri requisiti richiesti dalle norme in materia non si darà corso alla liquidazione della fattura.

L'affidatario si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge.

ART. 5 - REVISIONE PREZZI

L'Affidatario dovrà, in sede di presentazione dell'offerta, stabilire un prezzo che possa ritenersi congruo tenendo conto delle condizioni di mercato, contrattuali, rischio ed utile.

La revisione dei prezzi potrà essere valutata solo in conseguenza ad aumenti del budget definito dal Ministero competente

ART. 6 – CESSIONE DI CONTRATTO E DI CREDITO, SUBAPPALTO

È vietato all'affidatario cedere il contratto di cui al presente appalto salva l'ipotesi della cessione del ramo d'azienda, previo accertamento in capo al cessionario, ad opera della stazione appaltante, dei requisiti sia di ordine generale che speciale. La cessione dei crediti è ammessa previa autorizzazione del Consorzio solo a favore di banche ed intermediari finanziari autorizzati.

ART. 7 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati inerenti i soggetti fruitori del servizio oggetto del presente Capitolato sono individuati come "dati personali sensibili", ai sensi del Regolamento UE 679/2016 e sono pertanto soggetti alla disciplina di tutela definita dallo stesso Regolamento.

Il Consorzio conferirà all'affidatario i dati personali e sensibili relativi ai soggetti che usufruiscono del servizio unicamente in relazione allo sviluppo dell'attività.

I dati comunicati o acquisiti direttamente nel corso dell'espletamento del servizio non potranno essere riprodotti ad uso dell'Affidatario stesso né resi noti in alcuna forma o modalità.

In relazione al trattamento dei dati personali dei soggetti utenti del servizio l'Affidatario adotta le misure organizzative e procedurali, sia a rilevanza interna che esterna, necessarie a garantire la sicurezza delle trasmissioni e delle archiviazioni dei dati stessi.

È fatto assoluto divieto all'Affidatario di comunicare i dati personali e sensibili gestiti in relazione al servizio ad altri soggetti pubblici e/o privati, fatto salvo quando tale comunicazione sia prevista sulla base di norme di legge o di regolamento per adempimenti obbligatori (es. comunicazioni di dati a strutture sanitarie in caso di incidenti o infortuni, ecc.).

L'Affidatario si impegna a rendere noto entro 15 gg. dalla stipulazione del contratto, il Titolare ed il responsabile dei trattamenti dei dati in relazione alla propria attività ed alla propria struttura organizzativa e l'eventuale responsabile per il trattamento dei dati inerenti allo sviluppo del contratto.

ART. 8 – OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DELL'AFFIDATARIO

Sono a carico dell'Affidatario, intendendosi remunerati con i corrispettivi contrattuali di cui al presente Capitolato, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi al servizio oggetto del contratto.

L'Affidatario garantisce l'esecuzione delle prestazioni contrattuali nel rispetto di ogni normativa vigente in materia e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente capitolato, pena la risoluzione di diritto del contratto.

L'Affidatario si obbliga a consentire al Consorzio di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

L'Affidatario è l'esclusivo responsabile dell'osservanza di tutte le disposizioni relative alla tutela infortunistica e sociale degli addetti al servizio di cui al presente capitolato.

L'Affidatario dovrà osservare nei riguardi dei propri dipendenti: le leggi, i regolamenti e le disposizioni previste dai contratti collettivi nazionali di settore e negli accordi sindacali integrativi vigenti, nonché rispettare le norme in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D.Lgs. n. 81/2008 (Testo unico sulla sicurezza) e tutti gli adempimenti di legge previsti nei confronti dei lavoratori o soci.

È fatto carico alla stessa di dare piena attuazione nei riguardi del personale comunque da lei dipendente, agli obblighi retributivi e contributivi, alle assicurazioni obbligatorie ed a ogni altro patto di lavoro stabilito per il personale stesso.

L'Affidatario sarà considerato responsabile dei danni che per fatto suo, dei suoi dipendenti/operatori sociali addetti, dei suoi mezzi o per mancate previdenze venissero arrecati agli utenti, alle persone ed alle cose durante il periodo contrattuale, tenendo al riguardo sollevato il Consorzio da ogni responsabilità ed onere.

L'Affidatario, con effetti dalla data di decorrenza del contratto, si obbliga a stipulare con primario assicuratore (e a mantenere in vigore per tutta la durata del presente contratto, suoi rinnovi e proroghe) un'adeguata copertura assicurativa, contro i rischi di:

A. Infortuni che potessero colpire gli utenti del servizio (beneficiari) e gli operatori, con capitali non inferiori ad euro 100.000,00= in caso di morte e di euro 100.000,00= in caso di invalidità permanente ed € 600,00= per rimborso spese mediche;

B. Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) per danni arrecati a terzi in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all'attività svolta, comprese tutte le operazioni di attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata.

Tale copertura dovrà avere un massimale "unico" di garanzia non inferiore a Euro 2.500.000,00= per sinistro e prevedere tra le altre condizioni anche

l'estensione a:

- danni a cose di terzi da incendio;
- danni arrecati a terzi (inclusi i beneficiari) da dipendenti, da soci, da volontari e/o da altri collaboratori non dipendenti, di cui l'Affidatario si avvalga, inclusa la loro responsabilità personale;
- danni subiti e/o arrecati a terzi (inclusi dipendenti, volontari e/o altri collaboratori non dipendenti di cui l'Affidatario si avvalga) dai beneficiari del presente capitolato, inclusa la loro responsabilità personale;
- danni arrecati ai locali, strutture e beni nell'ambito dell'attività del presente appalto.

C. Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro (RCO) per infortuni sofferti da Prestatori di lavoro addetti all'attività svolta (inclusi soci, volontari e altri collaboratori o prestatori di lavoro, dipendenti e non, di cui l'Affidatario si avvalga), comprese tutte le operazioni di attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa nè eccettuata.

- Tale copertura dovrà avere un massimale di garanzia non inferiore a Euro 2.500.000,00= per sinistro e Euro 1.000.000,00= per persona e prevedere, tra le altre condizioni, anche l'estensione al cosiddetto "Danno Biologico", l'estensione ai danni non rientranti nella disciplina INAIL, le malattie professionali e la "Clausola di Buona Fede INAIL".

In ogni caso l'Affidatario si impegna espressamente a manlevare il Consorzio appaltante – in via totale ed incondizionata - da qualunque pretesa risarcitoria avanzata da terzi in dipendenza di fatti occorsi nel corso dello svolgimento del servizio appaltato.

ART. 9 - INADEMPIMENTI, PENALI E RISOLUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO

Qualora si verificassero inadempienze, ritardi o difformità nella gestione rispetto a quanto previsto nel presente capitolato il Consorzio invierà comunicazione scritta con specifica motivata delle contestazioni, con richiesta di giustificazioni e con invito a conformarsi immediatamente alle condizioni contrattuali.

In caso di contestazione l'affidatario dovrà comunicare le proprie deduzioni al Consorzio nel termine massimo di cinque giorni dal ricevimento della stessa.

Nel caso in cui le giustificazioni addotte non fossero ritenute accoglibili dal Consorzio, o in caso di mancata risposta o di mancato arrivo nel termine indicato, il Consorzio imporrà una penale di euro 1.000,00= per ogni inadempienza grave.

Sono considerate gravi inadempienze (con un elenco non esaustivo, ma esemplificativo e sempre fatta salva la valutazione del Consorzio sull'impatto che il disservizio provocasse sull'utenza del medesimo e sull'organizzazione complessiva):

a) la sospensione, l'abbandono ingiustificato o la mancata effettuazione del servizio senza giustificazione né preavviso;

b) la violazione degli orari concordati e dell'organizzazione del servizio concordata;

c) l'impiego di personale con qualifiche inferiori a quelle stabilite e concordate;

d) il mancato rispetto delle disposizioni in materia di divieto di subappalto e in materia di trattamento dei dati personali.

L'importo delle penali applicate potrà essere recuperato mediante corrispondente riduzione sulla liquidazione delle fatture emesse dall'appaltatore inadempiente.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si sarà reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Dopo reiterate inadempienze, il Consorzio ha la facoltà di considerare il contratto risolto di diritto per colpa dell'Affidatario e, conseguentemente, di procedere senza bisogno di messa in mora e con semplice comunicazione scritta all'incameramento del deposito cauzionale definitivo. Potrà inoltre procedere all'esecuzione del servizio in danno all'affidatario a carico della quale resterà l'onere del maggior prezzo pagato rispetto a quello convenuto, salva l'azione per il risarcimento del maggior danno subito e salva ogni altra azione che il Consorzio ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi.

Oltre a quanto previsto genericamente dall'art. 1453 C.C. per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione del contratto per inadempimento ai sensi dell'art. 1456 c.c. i seguenti casi:

a) mancata assunzione del servizio alla data stabilita;

b) abituale deficienza o negligenza del servizio quanto la gravità e la frequenza delle infrazioni debitamente accertate e contestate compromettano il servizio stesso a giudizio insindacabile del Consorzio;

c) quando l'Affidatario si renda colpevole di frodi o versi in stato di insolvenza;

d) inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente, mancata applicazione dei contratti collettivi di lavoro e della normativa in materia di sicurezza prevista nel D.Lgs 81/2008 e s.m.i.

Nelle ipotesi sopra indicate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito di dichiarazione del Consorzio, in forma di lettera raccomandata, di volersi avvalere della clausola risolutiva.

Il Consorzio sarà tenuto a corrispondere all'Affidatario soltanto il prezzo contrattuale del servizio fino al giorno della risoluzione dedotte le penalità e le spese eventualmente sostenute.

La risoluzione del contratto porterà all'incameramento da parte del Consorzio del deposito cauzionale salvo l'eventuale azione di rimborso del maggior costo che deriverà al Consorzio da nuova aggiudicazione e al risarcimento dei danni eventualmente subiti dallo stesso.

Nelle ipotesi sopra indicate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione del Consorzio di volersi avvalere della clausola risolutiva.

Qualora il Consorzio intendesse avvalersi di tale clausola, lo stesso si rivarrà senz'altro sulla cauzione definitiva prestata dall'Affidatario a titolo di penale forfetaria per l'inadempimento (senza necessità di nessuna prova in tal senso), fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior danno.

Nel caso in cui nel corso del contratto il Consorzio accertasse che l'esecuzione dello stesso da parte dell'Affidatario non proceda secondo le condizioni stabilite, fatte salve l'applicazione delle penali previste, questa fisserà un congruo termine entro il quale l'Affidatario si deve conformare

a tali condizioni; trascorso inutilmente il termine stabilito, il contratto potrà essere risolto dal Consorzio.

La risoluzione di diritto opera in ogni caso di inadempimento degli obblighi contrattuali assunti direttamente dall'affidatario in sede di gara.

ART. 10 - NORME A TUTELA DEI LAVORATORI

Per l'intera durata dell'appalto, l'affidatario, anche se trattasi di cooperativa sociale, fatti salvi i requisiti professionali richiesti nella presente gara, si obbliga ad applicare integralmente ai lavoratori dipendenti, sia a tempo indeterminato che a tempo determinato, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di Settore e dagli accordi integrativi territoriali sottoscritti dalle organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori, maggiormente rappresentative a livello nazionale, vigenti al momento dell'avvio del servizio e dai successivi rinnovi, applicabili alla categoria e nella località in cui si svolge il servizio.

Nel caso di Società Cooperative le condizioni normative e retributive sopra citate dovranno essere applicate anche ai soci lavoratori.

Se l'affidatario sarà una cooperativa, questa dovrà applicare agli operatori sociali il regime di rapporto subordinato ovvero di dipendenti. Tale condizione riguarderà anche il personale eventualmente in servizio da assorbire.

L'Affidatario si obbliga altresì ad applicare il C.C.N.L. e gli accordi integrativi, anche dopo la scadenza e fino al rinnovo degli accordi succitati, nonché per le Cooperative Sociali nei rapporti con i soci, garantendo il mantenimento dell'anzianità maturata e maturanda e l'inquadramento contrattuale in essere corrispondente all'elenco che verrà fornito.

I suddetti obblighi vincolano l'Affidatario anche se non aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura e dimensione della impresa/cooperativa stessa e da ogni sua qualificazione giuridica, economica e sindacale.

Le condizioni di miglior favore in essere saranno considerate come superminimi non assorbibili.

Sulla base di quanto stabilito dalla L. 12/6/90 n. 146, recante "Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati", l'Affidatario, in caso di proclamazione di sciopero del proprio personale, deve darne comunicazione almeno 10 giorni prima alla direzione del Consorzio al fine di consentire l'avviso agli utenti entro 5 giorni, nonché la relativa organizzazione dei servizi minimi essenziali.

L'affidatario si impegna altresì ad assicurare i contingenti minimi di personale in servizio previsti dal "Regolamento per i servizi pubblici essenziali in caso di sciopero" di cui all'art.2, c.4, L.12/6/1990. In caso di mancata o ritardata comunicazione da parte dell'affidatario circa la data e le modalità di sciopero del proprio personale, la direzione del Consorzio, sentiti i sindacati potrà definire i livelli minimi essenziali dei servizi da garantire da parte dell'Affidatario.

L'Affidatario solleva e si impegna a mantenere indenne il Consorzio da qualsiasi obbligo e responsabilità per retribuzioni, contributi assicurativi e previdenziali, assicurazioni, ed in genere da tutti gli obblighi risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro e di

assicurazioni sociali, assumendone a proprio carico tutti gli oneri relativi. I suddetti obblighi vincoleranno l'Appaltatore anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse ed indipendentemente dalla natura industriale, artigiana o cooperativa, della struttura o dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale. A tale scopo l'Affidatario e dovrà fornire prova di avere regolarmente soddisfatto i suddetti obblighi, ogni qualvolta il Consorzio riterrà di disporre le opportune verifiche.

Nel caso di inottemperanza a tale obbligo, o qualora siano riscontrate irregolarità, il Consorzio segnalerà la situazione al competente Ispettorato del Lavoro. La mancata applicazione dei contratti di Lavoro, come sopra richiamati, la violazione di norme, il mancato pagamento dei salari mensili o il mancato versamento dei contributi previdenziali o assicurativi, per qualsiasi ragione, potrà essere motivo di risoluzione del contratto di appalto. In tal caso il Consorzio provvederà ad incamerare il deposito cauzionale, al fine di far fronte al pagamento delle somme non corrisposte al personale adibito al servizio. In mancanza della ricostituzione del deposito da parte dell'affidatario entro due mesi, il Consorzio applicherà le sanzioni di cui al presente capitolato.

L'Affidatario dovrà altresì osservare le norme e le prescrizioni delle Leggi e Regolamenti sull'assunzione, tutela, protezione, assicurazione, assistenza, libertà e dignità dei lavoratori; inoltre, dovrà comunicare al Consorzio entro l'inizio dell'attività, gli estremi della propria iscrizione agli Istituti Previdenziali ed Assicurativi.

L'Affidatario riconosce e prende atto che il Consorzio risulta estraneo a qualsiasi vertenza economica e/o giuridica tra la Cooperativa/Affidatario stesso ed il proprio personale dipendente /o socio-dipendente.

L'Affidatario deve portare a conoscenza del proprio personale che l'Ente Appaltante è totalmente estraneo al rapporto di lavoro e che non potranno essere avanzate, in qualsiasi sede, pretese, azioni o ragioni di qualsiasi natura nei confronti del Consorzio appaltante.

L' Affidatariosi impegna a sollevare e mantenere indenne il Consorzio da qualsiasi obbligo e responsabilità per retribuzioni, contributi assicurativi e previdenziali, assicurazioni, infortuni nei confronti del proprio personale utilizzato per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

ART. 11 – CAUZIONE

A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dal presente capitolato, l'affidatario dovrà provvedere alla costituzione della cauzione in ragione del 10% dell'importo netto dell'appalto.

Nei casi di inadempimento anche di una sola delle obbligazioni assunte dall'affidatario e fatti salvi i maggiori diritti del Consorzio, lo stesso procederà all'incameramento della cauzione suddetta con atto amministrativo.

La cauzione verrà restituita alla fine della gestione del servizio e dopo che sia stata risolta ogni eventuale contestazione.

ART. 12 – SPESE DI REGISTRAZIONE

Sono a carico dell'Affidatario tutte le spese inerenti il contratto, la registrazione (che avverrà solo in caso d'uso) ed ogni altra spesa relativa.

ART. 13 – SPESE DI CONTRATTO

Sono a carico dell'affidatario le spese di contratto

ART. 14 – DOMICILIO DELL'AFFIDATARIO

L'Affidatario elegge domicilio all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato in sede di gara.

Tutte le comunicazioni inerenti ai servizi contemplati dal presente contratto saranno indirizzate all'affidatario al domicilio eletto a norma del presente articolo.

ART. 15 – CONTROVERSIE

Per qualunque contestazione o vertenza che dovesse insorgere tra le parti sulla interpretazione o esecuzione dei servizi disciplinati dal presente capitolato, per la quale non si riesca ad addivenire ad un accordo bonario tra le Parti, è competente il Tribunale Ordinario del Foro di Torino.

CAPO II – PRESCRIZIONI TECNICHE

ART. 16 – DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

La valutazione delle proposte avverrà in maniera comparativa (punteggio massimo attribuibile 100) come indicato al punto 9 della lettera di invito.

A solo fine indicativo, in quanto il finanziamento è in relazione alle disponibilità di Ente sovraordinato (Stato) si rende noto che il valore complessivo previsto, potrà essere pari a Euro 340.910 complessivi su base annua. Si precisa inoltre che le spese dell'attività di progettazione devono intendersi comunque remunerate con la successiva gestione/affidamento nell'ambito del budget finanziato.

Le strutture di accoglienza dei minori sono quelle definite nella normativa nazionale e regionale (Deliberazione della Giunta della Regione Piemonte n. 18-3736 del 27 luglio 2016).

L'accoglienza dei minori non accompagnati secondo quanto previsto dalle "Linee Guida" Allegate al Decreto Ministero dell'Interno 18/11/2019 ha lo scopo di garantire:

a) il rispetto dei diritti di cui è portatore il minore straniero non accompagnato secondo la normativa nazionale e internazionale vigente;

b) l'avvio graduale del minore verso l'autonomia e l'inclusione del tessuto sociale del territorio.

In tale direzione dovranno essere previsti interventi articolati nel periodo di accoglienza per raggiungere i seguenti obiettivi, come indicati nelle citate Linee Guida:

- Collocamento del minore in luogo sicuro, sia in strutture autorizzate, sia presso famiglie selezionate secondo la normativa vigente, tenendo conto, in modo particolare dell'età e del paese di provenienza;

- Supporto di mediatori linguistico-culturali
- Assistenza socio-psicologica, sanitaria e orientamento legale
- Verifica della presenza di parenti, connazionali significativi o persone disponibili ed idonee ad una eventuale presa in carico del minore;

- Supporto a tutti gli adempimenti amministrativi legati alla regolarizzazione della posizione del minore straniero
- Insegnamento di base della lingua italiana, inserimento scolastico e/o professionale ed ogni altro intervento finalizzato all'inclusione sociale.

ART. 17 – ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

Il Servizio di accoglienza dovrà essere svolto nei Comuni del Consorzio: Nichelino, Vinovo, None e Candiolo.

Le attività di rete dovranno coinvolgere gli enti istituzionali territoriali afferenti il CISA12 (comuni, scuole, ASL, CPI di Moncalieri (per i comuni di Nichelino, Vinovo e Candiolo) e di Pinerolo (per il comune di None) il volontariato, l'associazionismo, le parrocchie, l'imprenditoria, ecc.

ART. 18 - CARATTERISTICHE E COMPETENZE DEL PERSONALE IMPIEGATO NEL SERVIZIO

L'Affidatario si impegna a garantire per la gestione e l'organizzazione del progetto il personale richiesto dalla normativa vigente per le strutture per l'accoglienza dei minori e per l'attuazione dei progetti individuali quali:

- Educatori professionali in possesso di:

- laurea in scienze dell'educazione-indirizzo educatore professionale extrascolastico, indirizzo e curriculum educatore professionale (D.M. 11 febbraio 1991, D.M. 17 maggio 1996, D.M. 3 novembre 1999, n. 509)
- laurea di educatore professionale conseguita ai sensi del D.M. 8 ottobre 1998, n. 520 (Regolamento recante norme per l'individuazione della figura e del relativo profilo professionale dell'educatore professionale (Deliberazione n. 94 – 13034 del 30 dicembre 2009 / D.G.R. n. 30-3773 del 11/09/2006)
- diploma o attestato di qualifica di educatore professionale o di educatore specializzato o altro titolo equipollente conseguito in esito a corsi biennali o triennali post- secondari, riconosciuti dalla Regione o rilasciati dall'università (L. 845/78; D.M. 27 luglio 2000);
- iscrizione all'Albo Professionale

- Assistente Sociale in possesso del Diploma di Assistente Sociale ex L. 23.3.1993, n.84 o titolo universitario idoneo, il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio della professione di Assistente Sociale e l'iscrizione all'albo professionale;
- Mediatori culturali qualificati.

ART. 19 – COORDINAMENTO DEL SERVIZIO

Nell'ambito della gestione del servizio sono previste in carico alla struttura organizzativa dell'Affidatario il coordinamento, la verifica, il controllo, il raccordo con il responsabile di area del Consorzio e le funzioni di informazione e comunicazione.

Il referente del servizio dovrà garantire una reperibilità telefonica all'uopo necessaria e comunque negli orari di erogazione del servizio.

ART. 20 – FATTURAZIONE e VERIFICA DI GESTIONE

Il mese successivo a quello di svolgimento del servizio, ai fini del controllo del servizio erogato, l'Affidatario dovrà presentare mensilmente in formato elettronico il riepilogo mensile delle ore svolte dal personale impiegato**.**

Inoltre, trattandosi di servizi finanziati Ministeriali, tutta la documentazione contabile dovrà essere prodotta come richiesto dall'autorità di Gestione.